

mente; e così si faccia pure per il creditore che ha sempre fondamento di credere che un qualunque frutto possa cavarsi da un proprio credito.

Il solo caso in cui questi deve essere esonerato dall'imposta, si è quando il credito non esiste più, e la prova di tale inesistenza si ha quando egli è disposto a farne l'abbandono.

Questa disposizione si è introdotta a somiglianza di quella che già innestavasi nella legge per una tassa sulle successioni, nella quale i crediti devono anche essere consegnati.

Ma se colui il quale deve pagare l'imposta per la successione vuole abbandonare il suo credito, dimostra col fatto che questo ei non lo calcola più per nulla, è evidente che tale credito non esiste più; epperò è giusto che si faccia la deduzione. Ritenga però bene la Camera che se avvenisse il caso che l'abbandono fatto dal creditore potesse giovare al fisco, che cioè il fisco potesse aver effetto contro il debitore, non si dovrebbe mai autorizzare quest'abbandono. Se si autorizza, debb'essere solo nel caso d'un abbandono di una cosa che non esiste più.

L'atto di abbandono si considera come la prova della non esistenza del credito, ma non può attribuire un'azione al fisco, perchè se noi andassimo a questo punto, stabiliremmo in questa legge un principio, il quale, a parer mio, è oltremodo vizioso.

PRESIDENTE. Il deputato Gianone ha la parola

GIANONE. Per soddisfare in gran parte ai principii emessi dall'onorevole deputato Sineo, principii che sono veramente fondati sulla giustizia, e per mantenere l'uniformità nella legislazione, io proporrei che, invece di accettare l'aggiunta su cui si tratta di votare, si ripetesse l'articolo 3 adottato nella legge relativa alla tassa sulle successioni, il quale articolo, mediante una modificazione leggerissima troverebbe la sua applicazione anche in questa legge.

Quell'articolo è così concepito:

« I crediti litigiosi e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa a meno che il legatario o l'erede (ora si direbbe *il creditore*) non preferisca di farne l'abbandono al fisco: però si farà luogo alla restituzione della tassa in proporzione della perdita del credito, visto l'esito della lite. »

Come si vede qui si parla di due cose: si parla di crediti che probabilmente non sussistono, e per questi si mantiene la facoltà di farne l'abbandono al fisco, non solamente in parte, come proponeva il deputato Sineo, ma nella loro totalità. Può anche darsi il caso che il credito sussista efficacemente per una parte soltanto e non per l'altra.

Tutti sanno che talvolta un credito è efficace soltanto per una porzione, e non pel residuo; e non è giusto che il creditore paghi per il totale, mentrechè la sua porzione di credito utile è minore. Dunque, adottando quest'articolo, mi pare che si otterrebbero i due scopi, quello cioè di agire conforme alla giustizia e di mantenere l'uniformità della legislazione.

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo 17 che già si è votata, parmi provveda di già all'ultimo caso accennato dall'onorevole deputato Gianone.

GIANONE. In questa disposizione si parla solo dei casi di giudizio di graduazione, di fallimento o di cessione dei beni; mentre vi sono ancora altri casi da contemplare.

Per avventura avrei fatto meglio a fare prima la mia proposta: parmi però che possa ancora trovar utile applicazione al presente.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole precipitante propone che, accettando le disposizioni della Commissione la quale vuole che vada esente dalla tassa colui che consente all'abbandono del

credito, si stabilisse che quando il fisco pervenisse a riscuotere la somma dovuta, si facesse luogo alla restituzione del credito stesso.

GIANONE. Perdoni. Il mio sistema sarebbe questo, che cioè allorchando si ha un credito il quale non è utile, perchè non v'è mezzo di essere soddisfatto, il creditore paghi bensì la tassa, ma poi, essendovi giudizio e venendosi a riconoscere che il credito non sussisteva fuorchè in parte, il fisco debba rimborsare la parte di tassa indebitamente pagata.

ARNULFO, commissario regio. Chiedo la parola.

Osservo che se il sistema cui accenna l'onorevole deputato Gianone, può applicarsi senza gravi inconvenienti nella tassa di successione, la quale occorre di liquidare raramente ed a lunghi intervalli per certi crediti d'una medesima famiglia, difficilmente potrebbe ricevere applicazione nella tassa di cui ora trattiamo, la quale è annua ed è annualmente da verificarsi; ammettendosi il sistema suaccennato, nei registri degli agenti demaniali dovrebbero tenersi dei conti aperti così numerosi e complicati, che renderebbero impossibile la riscossione dell'imposta, o per lo meno imbarazzante e costosa. Oltre a ciò, il Governo mai potrebbe far fondamento sulle somme annualmente esatte, poichè anche dopo molti anni verrebbero delle domande di rimborso dipendenti da liquidazioni di crediti litigiosi o di incerta riscossione.

Parmi che si debba tener conto in materia d'imposte dei casi più probabili, e non discendere ai casi possibili ma rarissimi, come già ebbe a dire l'onorevole relatore della Commissione; aggiungo che, o il credito è veramente di disperata esazione, e allora il creditore lo abbandona, nè può sperarsi che il demanio ne profitti; od il credito è bensì difficilmente esigibile, ma il creditore non lo abbandona, perchè egli ha fiducia di riscuotere dal suo debitore molto più di quello che paga; ma, ripeto, nel sistema di amministrazione sarebbe quasi impossibile di tener tanti conti aperti, quanti sono i crediti litigiosi e di dubbia esazione, per far poi un conto fra il demanio e il contribuente anche dopo molti anni. Ciò io dico indipendentemente dalle considerazioni che le giustificazioni da darsi trarrebbero seco la presentazione degli atti di lite e di liquidazione dei crediti, il che occasionerebbe una faraggine di lavoro all'amministrazione demaniale, da evitarsi massime quando si tratta di casi rarissimi. In fatto d'imposte non è possibile di evitare qualche inesattezza di riporto, non è possibile che tutto si faccia con rigorosa esattezza di applicazione, ma è mestieri avere l'occhio al possibile ed all'attuabile.

Io credo quindi che se da un lato è giusto di ammettere l'emendamento proposto dalla Commissione, perchè contiene una disposizione equitativa, non possa questa medesima equità estendersi fino ad accettare l'emendamento dal signor Gianone proposto.

CARQUET. Je voudrais proposer un sous-amendement qui consisterait à dire que l'action du fisc cesserait contre les créanciers qui renonceraient à l'annuité ou aux annuités de la rente imposée.

La Commission semble exiger (peut-être ce n'est pas son intention, mais la rédaction de l'article qu'elle a proposé semblerait l'indiquer) que pour éviter l'action du fisc, il faudrait renoncer à la créance elle-même, ou à toute la rente, ce qui constituerait un abandon total et définitif.

Il me paraît plus juste de dire, qu'il suffira de céder les annuités que l'impôt doit frapper; car ici la matière imposable ce sont seulement les intérêts, les fruits que la créance produit.

Le créancier doit payer toutes les années l'impôt, parce